

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Matteo Angelillis - Arpa Emilia-Romagna

GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVATE LE MODIFICHE ALLA PARTE IV DEL DLGS 152/2006

Decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010, S.O.)

È giunto al termine il lungo percorso di emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE che va a modificare in maniera sostanziale la parte IV del Codice dell'ambiente prevedendo nuove definizioni, principi e sanzioni (anche relativamente al SISTRI). Sul decreto verrà pubblicato un approfondimento sul prossimo numero di *Ecoscienza*.

DISCARICHE, NUOVI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Decreto ministeriale del 27 settembre 2010
(G.U. n. 281 del 1 dicembre 2010)

Il decreto ministeriale del 27 settembre 2010 conferma quasi integralmente l'impianto stabilito dal precedente Dm del 3 agosto 2005 e introduce alcune modifiche. Una rilevante modifica è costituita dal fatto che gli scarti di ceramica e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico diventano ammissibili in discarica per inerti senza preventiva caratterizzazione. Altre novità introdotte sono: la scomparsa del divieto posto all'ingresso nelle discariche per inerti dei rifiuti contenenti concentrazioni superiori ai valori limite stabiliti dal Dm 471/1999 (*"Bonifiche di interesse nazionale"*) e l'inserimento di una nuova tabella 5a (limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi) per le discariche di rifiuti non pericolosi.

Si segnala infine il potere attribuito alle pubbliche amministrazioni di autorizzare, caso per caso, all'interno di discariche di rifiuti pericolosi, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti.

TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO, UNA NUOVA NORMATIVA PER UN'AZIONE COMUNITARIA

Decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, che attua la Direttiva comunitaria 2008/56/CE (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Gen., n. 270 del 18/11/2010)

Lo scorso 3 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce e attua la direttiva sulla tutela dell'ambiente marino in tutta l'area comunitaria.

La ratio della disposizione normativa è la protezione dell'habitat nei mari comunitari compatibilmente alle attività poste in essere

dagli uomini. Occorrerà, quindi, adottare le corrette strategie affinché sia raggiunta e preservata una buona capacità ambientale degli ecosistemi marini che interagiscono con l'attività umana attraverso l'eliminazione sistematica dell'inquinamento, e con un'azione di cooperazione e di coordinamento tra gli Stati europei che hanno in comune le stesse regioni o sottoregioni marine.

Per quanto riguarda l'Italia una novità è l'istituzione di un Comitato tecnico presso il ministero dell'Ambiente con funzione di supporto alle attività ministeriali. Tale Comitato sarà costituito da rappresentanti di vari ministeri, delle regioni e delle province autonome e di rappresentanti degli enti locali, si fornirà di un regolamento interno e riferirà al Parlamento con cadenza semestrale sull'attività svolta e sulle risorse utilizzate.

Dal punto di vista operativo, l'attuazione dei contenuti del Dlgs 190 è suddivisa in 5 fasi:

1. la valutazione iniziale dello stato dell'ambiente delle acque marine
2. la determinazione dei requisiti idonei a identificare un buono stato ambientale (da effettuarsi entro il 15 luglio 2012)
3. la definizione dei traguardi ambientali (da effettuarsi entro il 15 luglio 2012)
4. l'elaborazione dei piani di monitoraggio (da effettuarsi entro il 15 luglio 2014)
5. l'elaborazione di programmi e di misure per conseguire e mantenere il buono stato dell'ambiente (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015).

Il Dlgs 190 è solo una tappa verso la piena attuazione della direttiva comunitaria 2008/56. Sono infatti previsti decreti ministeriali e soprattutto l'ampliamento dell'impegno finanziario che per ora riguarda esclusivamente la valutazione iniziale dello stato dell'ambiente marino.

COSA PREVEDE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUL SUAP

Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)

Lo scorso 30 settembre è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica *"Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112"*.

Sono previste due differenti scadenze:

- dal 29 marzo 2011 il regolamento avrà efficacia per la parte relativa all'organizzazione del Suap e all'avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della Scia di cui all'art. 19 della legge 241/1990

- dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

Come noto lo sportello unico è stato istituito dal Dpr n. 447 del 1998, successivamente l'art. 38 (impresa in un giorno) della c.d. Legge Brunetta ha previsto che il Suap costituisca l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisca, altresì, una risposta unica e tempestiva di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

A dodici anni dalla sua istituzione si cerca pertanto di dare con il decreto 160 un impulso definitivo alla piena attuazione dello Suap in tutto il territorio nazionale.

Il Suap sarà l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e di quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione



o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività produttive e dovrà assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento soltanto gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.

Ogni Suap dovrà operare nel rapporto con i privati esclusivamente in modalità telematica per ogni attività posta in essere, compresi i pagamenti.

Se il Comune non provvede all'istituzione del Suap entro il 29 marzo 2011, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio.

Va osservato che il Dpr 160 automatizza i processi relativi all'inoltro e alla risposta unica ma non sembra modificare le discipline sottostanti. Pertanto il Dpr limita la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti, lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti.

Un'importante novità prevista dal nuovo sistema è il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del Suap, che laddove non vi sia attività discrezionale da parte della Pa equivale a un provvedimento di accoglimento espresso.

In ambito territoriale, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a promulgare la legge n. 4 del 12 febbraio 2010, con la quale adegua la disciplina del Suap alla normativa prevista dall'art. 38 della L. 133/2010.

Successivamente, con la deliberazione n. 958 del 5/7/2010, la Giunta della Regione ha istituito il Tavolo di coordinamento regionale della rete dei Suap, approvando il relativo regolamento. In tale regolamento si specificano le finalità e i compiti del Tavolo come: svolgere attività di indirizzo e monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, realizzazione e aggiornamento della banca dati regionale Suap, monitorare con le Province l'attività dei Suap presenti nel territorio regionale e i procedimenti amministrativi di competenza.

REQUISITI E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE AGENZIE PER LE IMPRESE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 9 luglio 2010 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)

L'istituzione delle Agenzie per le imprese è stata prevista dall'articolo 38, comma 3, lettera c), della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno

2008, n. 112. Si tratta di un'innovazione organizzativa che, nelle intenzioni del legislatore, mira a semplificare le relazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, rendendole più efficienti, chiare e meno costose.

Tali Agenzie, se accreditate nelle forme previste dal Dpr 159/2010, sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, le Agenzie potranno esercitare attività istruttoria, su richiesta del soggetto interessato, in luogo e a supporto dello Sportello unico e, su richiesta del Comune, potranno fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza di servizi.

Sembra chiaro che la ratio di fondo portata avanti dal legislatore è quella di mantenere in capo alla pubblica amministrazione solo poteri di controllo, di sanzione e di eventuali autorizzazioni, ma solo quando ritenuto indispensabile. In tale ottica la Pa da soggetto regolatore delle attività poste in essere diviene soggetto controllore in un secondo momento della regolarità e della liceità delle attività dichiarate e avviate. L'impronta normativa seguita è ottimisticamente orientata nel prevedere che per il fatto che il controllo da preventivo diviene successivo produca un miglioramento nell'efficienza e nell'efficacia dell'azione amministrativa.

COMPETENZA STATO/REGIONI IN MATERIA DI CENTRALI NUCLEARI

Corte Costituzionale, Sentenza n. 331 del 17 novembre 2010

Di fondamentale importanza questa sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania nella parte in cui prevedono il divieto, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione, di installare nel territorio regionale impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

La Corte ha effettuato la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni affermando che le disposizioni legislative concernenti il settore dell'energia nucleare e dei rifiuti radioattivi rientrano nella materia, di competenza esclusiva statale, della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Le norme relative agli impianti di produzione, debbono ritenersi invece – in base a un giudizio di prevalenza – rientranti nella materia, a riparto concorrente, della

"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.).

La disciplina normativa delle forme collaborative e dell'intesa tra Stato e Regioni in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, spetta al legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, con riferimento all'energia.

RUMORE/1: MISURAZIONI FONOMETRICHE VALIDE ANCHE SENZA CONTRADDITTORIO

Tar Lombardia, Sez. II, Sentenza 22 novembre 2010 n. 7312

Questa dettagliata pronuncia del Tar Lombardia, che peraltro si mette in controtendenza rispetto ad altre decisioni (vedi ad esempio Tar Emilia-Romagna, Sez. II, Sentenza n. 6208 del 2/7/2010) ha ritenuto che in tema di attività istruttoria espletata al fine di contenere l'inquinamento acustico, non può pretendersi che l'amministrazione, nell'effettuare controlli, accertamenti o ispezioni, debba operare con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la genuinità dell'attività istruttoria compiuta. In particolare il coinvolgimento della società privata sottoposta ai controlli per una supposta situazione di inquinamento acustico avrebbe certamente potuto incidere sulla correttezza delle rilevazioni effettuate, ciò in quanto la misurazione, per poter fornire un valore rappresentativo, presupponeva che fosse in corso una normale attività

RUMORE/2: IL LIVELLO DIFFERENZIALE NON SI APPLICA SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Tar Emilia-Romagna, Sez. II, Sentenza 15 novembre 2010 n. 8045

Con questa recente sentenza il giudice amministrativo dell'Emilia-Romagna ha ritenuto che, in mancanza della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995, sono operativi i soli limiti cosiddetti assoluti di rumorosità, ma non anche quelli differenziali. È stata così ritenuta illegittima un'ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale era stata disposta la cessazione dell'attività delle apparecchiature frigorifere di un centro di raccolta frutta nel periodo notturno, e con la quale era stato imposto al gestore dell'impianto di intervenire immediatamente per abbattere o contenere l'inquinamento acustico. Secondo il giudice, che peraltro non argomenta particolarmente la decisione su questo punto, non è infatti applicabile la circolare del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio del 14/11/1997 che prevede invece la diretta applicabilità dei limiti differenziali anche in assenza di zonizzazione acustica.